Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 301

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 27 novembre 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1968.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del rimorchiatore « S. Bartolomeo ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 agosto 1952, riportato nel Giornale ufficiale annata 1952 dispensa 16, con il quale l'unità venne iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato con la classifica di rimorchiatore « S. Bartolomeo », con decorrenza 23 giugno 1942;

Considerato lo stato attuale del rimorchiatore, e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 3892 dell'11 giugno 1968 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

Il rimorchiatore « S. Bartolomeo », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 1° luglio 1968.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1968

SARAGAT

GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1968
Registro n. 28 Difesa, foglio n. 115

(11012)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1968.

Sostituzione di un membro del collegio sindacale del Consorzio nazionale produttori canapa.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1953, n. 842, concernente il riordinamento, ai sensi dell'art. 7 della legge 9 aprile 1953, n. 297, degli enti svolgenti la loro attività nel campo della canapicoltura;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 dell'8 agosto 1967, con il quale il dott. Fernando Cantile è stato nominato membro del collegio dei sindaci del Consorzio nazionale produttori canapa in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la comunicazione con la quale detto Ministero ha provveduto a designare il prof. Vittorio Caporaso quale proprio rappresentante in seno al menzionato collegio dei sindaci, in sostituzione del dott. Fernando Cantile che ha rassegnato le dimissioni per impegni di ufficio;

Decreta:

Il prof. Vittorio Caporaso è nominato membro del collegio dei sindaci del Consorzio nazionale produttori canapa, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in sostituzione del dott. Fernando Cantile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 novembre 1968

Il Ministro: SEDATI

(11064)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1968.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Puglia, ente morale con sede in Bari, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio nel comune di Squinzano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 12 febbraio 1951, 18 marzo 1958, 6 dicembre 1962 e 9 maggio 1967, con i quali la Cassa di risparmio di Puglia, ente morale con sede in Bari, è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio di Ceglie del Campo (frazione del comune di Bari) e dei comuni di Bari, Capurso, Modugno, Noicattaro, Polignano a Mare, Sannicandro di Bari, Turi, Bitonto, Castellana Grotte, Gioia del Colle, Grumo Appula, Mola di Bari, Toritto, Gravina di Puglia, Altamura, Casamassima, Noci, Valenzano, Barletta, Bitritto, Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Monopoli e Putignano, in provincia di Bari; Brindisi, Cisternino, Mesagne, Erchie, Latiano, Torre S. Susanna e Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi; Foggia, Ischitella, Lucera, Manfredonia, Sant'Agata di Puglia, San Ferdinando di Puglia, Troia, Vico del Gargano, Margherita di Savoia, Biccari, Monteleone di Puglia, S. Severo e Cerignola, in provincia di Foggia; Lecce, Campi Salentina, Veglie, Tricase e Trepuzzi, in provincia di Lecce; Taranto, Ginosa, Laterza, Lizzano, Massafra, Palagianello, San Giorgio Jonico, Manduria, Fragagnano, Castellaneta e Martina Franca, in provincia di Taranto;

Vista la domanda presentata dalla cassa stessa;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Cassa di risparmio di Puglia, ente morale con sede in Bari, con i propri decreti in data 12 febbraio 1951, 18 marzo 1958, 6 dicembre 1962 e 9 maggio 1967, di che in premessa, è estesa al territorio del comune di Squinzano (Lecce).

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Cassa di risparmio di Puglia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1968

Il Ministro: COLOMBO

(10970)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1968.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona, ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'econòmia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1969 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona è autorizzata ad esigere per l'anno 1969 è stabilita nella misura di L. 1,25 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1969 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 9 novembre 1968

p. *Il Ministro*: VINCELLI

(10910)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1968.

Autorizzazione all'Ente finanziario interbancario (EFIBANCA) ad effettuare operazioni di credito alberghiero.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 giugno 1965, n. 717, relativa alla disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno;

Visto, in particolare, l'art. 18, primo comma, della citata legge n. 717, il quale prevede che alla concessione dei mutui a tasso agevolato, provvedono gli istituti abilitati all'esercizio del credito alberghiero e turistico, all'uopo designati con decreto del Ministro per il tesoro;

Visto il piano di coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno, per la parte relativa alle agevolazioni nei comprensori di sviluppo turistico, formulato dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e approvato dal Comitato interministeriale per la ricostruzione (C.I.R.) nella seduta del 1° agosto 1966;

Visti i decreti ministeriali in data 9 agosto 1966, 7 giugno 1967 e 19 gennaio 1968, con i quali sono stati designati gli istituti autorizzati a concedere i finanziamenti previsti dal citato art. 18 della legge 26 giugno 1965, n. 717;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Art. 1.

L'Ente finanziario interbancario EFIBANCA è autorizzato ad effettuare le operazioni di credito alberghiero di cui all'art. 18 della legge 26 giugno 1965, n. 717.

Art. 2.

L'intervento dell' EFIBANCA sulle operazioni creditizie contemplate dalla predetta legge n. 717 è subordinato all'osservanza delle limitazioni stabilite per l'istituto dalle proprie disposizioni legislative e statutarie.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1968

Il Ministro: COLOMBO

(10920)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1968.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia, ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1969 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia è autorizzata ad esigere per l'anno 1969 è stabilita nella misura di L. 1,30 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1969 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 9 novembre 1968

p. *Il Ministro*: VINCELLI

(10909)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1968.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli, ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio, dell'industria ;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1969 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli è autorizzata ad esigere per l'anno 1969 è stabilita nella misura di L. 1,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1969 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 9 novembre 1968

p. *Il Ministro*: VINCELLI

(10908)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1968.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Matera, ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1969 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Matera;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Matera è autorizzata ad esigere per l'anno 1969 è stabilita nella misura di L. 3 %

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1969 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Matera sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 9 novembre 1968

p. *Il Ministro*: VINCELLI

(10913)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona a valle del viale don Bosco in Macerata.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Macerata per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 3 febbraio e 5 luglio 1967, ha incluso nello elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona a valle del viale don Bosco presso la ferrovia nel comune di Macerata;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Macerata;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte dei signori Domenella, opposizione che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un importante punto di vista accessibile al pubblico, permettendo il libero godimento di tutto il panorama verso i monti sibillini;

Decreta:

La zona a valle del viale don Bosco verso la ferrovia sita nel territorio del comune di Macerata ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: strada comunale viale don Bosco, dall'attuale edificio dei Salesiani fino alla stazione ferroviaria - strada ferrata della stazione fino alla direttrice dell'angolo estremo dell'edificio suddetto.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Macerata.

La soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Macerata provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 11 novembre 1968

p. *Il Ministro*: BELLISARIO

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Macerata

Verbale n. 27

Oggi 3 febbraio 1967, previa regolare convocazione da parte della soprintendenza ai monumenti delle Marche, si è riunita in Macerata, presso la sede dell'amministrazione provinciale, alle ore 10,30, la commissione per la tutela delle bellezze naturali, per deliberare a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e relativo regolamento sul seguente

Ordine del giorno:

1) MACERATA - Vincolo della zona del viale don Bosco verso la ferrovia (ricorso al Governo della Repubblica).

(*Omissis*).

Con decreto ministeriale 7 settembre 1962, su conforme parere espresso dalla commissione provinciale nella seduta del 7 marzo 1961, fu imposto il vincolo di notevole interesse pubblico sulla zona a valle del viale don Bosco di Macerata.

Avverso tale provvedimento hanno prodotto ricorso al Governo della Repubblica i signori Domenella denunciando la invalidità della delibera perchè in quella riunione non partecipò il soprintendente, ma in sua sostituzione il dott. Carlo Giustini, segretario della soprintendenza.

Considerando che il Consiglio di Stato ha recentemente espresso parere favorevole all'accoglimento dei ricorsi del genere, il Ministero della pubblica istruzione ha incaricato la soprintendenza di voler provvedere alla riunione della commissione provinciale per il riesame della questione.

Il soprintendente ai monumenti chiede pertanto ai componenti la commissione se è riconosciuto e quindi confermato l'interesse dichiarato dalla commissione nella riunione del 7 marzo 1961 che deliberò all'unanimità di includere nell'elenco delle bellezze naturali di Macerata la zona delimitata dalla strada comunale viale don Bosco, dall'attuale edificio dei Salesiani fino alla stazione ferroviaria, dalla strada ferrata della stazione fino alla direttrice dell'angolo estremo dell'edificio suddetto.

I componenti la commissione e con il voto favorevole del rappresentante del comune e del soprintendente, dichiarano di essere tutti a conoscenza della località, confermano all'umanità il deliberato della precedente riunione del 7 marzo 1961.

(*Omissis*).

(*Estratto del verbale n. 32 del 5 luglio 1967*)

Oggi 5 luglio 1967 si è riunita presso la sede dell'amministrazione provinciale di Macerata, la commissione per la tutela delle bellezze naturali, regolarmente convocata dalla soprintendenza ai monumenti per deliberare, a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sul seguente

Ordine del giorno:

1) MACERATA - Vincolo della zona viale don Bosco verso la ferrovia (ricorso al Governo della Repubblica) riesame.

(*Omissis*).

Il soprintendente riferisce che il Ministero della pubblica istruzione, nell'esaminare il verbale della seduta della commissione del 3 febbraio, ha rilevato la invalidità della riunione per l'argomento in oggetto, in quanto l'amministrazione comunale era rappresentata dall'ingegnere capo e non dal sindaco o assessore delegato o anziano, in ottemperanza al disposto dell'art. 67 del regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297 e dell'art. 157 del testo unico del 4 febbraio 1915, n. 148.

Per questo motivo viene riproposta all'esame, la questione relativa al vincolo della zona viale don Bosco verso la ferrovia.

La commissione, preso atto di quanto sopra visto, il proprio deliberato in data 3 febbraio 1967, con il voto favorevole del rappresentante del comune, conferma alla unanimità il deliberato della riunione precedente del 7 marzo 1961.

(*Omissis*).

(10859)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei terreni di formazione alluvionale in sponda destra del torrente Taro, in comune di S. Pancrazio Parmense.

Con decreto 13 settembre 1968, n. 404 del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei terreni di formazione alluvionale in sponda destra del torrente Taro, segnati nel catasto del comune di S. Pancrazio Parmense (Parma), al foglio n. 9, mappali 17 (Ha. 3.10.80); 18 (Ha. 1.81.00); 20 (Ha. 1.17.60) e 21 (Ha. 0.18.00) di complessive Ha. 6.27.40, ed indicati nella planimetria rilasciata l'8 giugno 1967, in scala 1 2000, dall'ufficio tecnico erariale di Parma; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(10975)

Variante al piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel comune di Terni

Con decreto ministeriale in data 14 novembre n. 664 è stata approvata la variante al piano delle zone destinate alla edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Terni per il comprensorio « Le Grazie ».

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(11103)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 103 TO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Verdi & Milano, con sede in Torino, via Alessandria, n. 11, ha denunciato lo smarrimento dei quattro punzoni recanti il marchio d'identificazione « 103 TO », a suo tempo assegnato alla ditta stessa.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Torino.

(10901)

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 153 TO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Curtoni Cesare, con sede in Torino, via Verres n. 16, ha denunciato lo smarrimento dei due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 153 TO », a suo tempo assegnato alla ditta stessa.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Torino.

(10903)

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 86 TO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta S. A. Williamson, con sede in Torino, via Principe Amedeo n. 12/14, ha denunciato lo smarrimento di tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 86 TO », a suo tempo assegnato alla ditta stessa.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Torino.

(10906)

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 123 TO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta M.I.G.A.T. - Manifattura italiana catenelle e affini, con sede in Torino, via Aosta n. 26, ha denunciato lo smarrimento dei quattro punzoni recanti il marchio d'identificazione « 123 TO », a suo tempo assegnato alla ditta stessa.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Torino.

(10902)

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 5 NO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che i punzoni recanti il marchio di identificazione « 5 NO », a suo tempo assegnato alla ditta Pinzi Pompeo, con sede in Novara, via Mazzini n. 2, devono considerarsi smarriti e pertanto fuori corso perchè il titolare della ditta predetta, deceduto senza eredi, non li ha restituiti a questo Ministero per la conseguente deformazione.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Novara.

(10904)

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 6 NO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che i punzoni recanti il marchio di identificazione « 6 NO », a suo tempo assegnato alla ditta Tosi Orfei, con sede in Novara, corso Italia n. 19, devono considerarsi smarriti e pertanto fuori corso perchè il titolare della ditta predetta emigrato nel 1957 e tuttora irreperibile, non li ha restituiti a questo Ministero per la conseguene deformazione.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Novara.

(10905)

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 91 TO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Porta Massimo, con sede in Torino, via Barbaroux n. 4, ha denunciato lo smarrimento dei tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 91 TO », a suo tempo assegnato alla ditta stessa.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Torino.

(10907)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione di un componente supplente del comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli.

Con decreto in data 12 novembre 1968 il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha chiamato a far parte, per il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli previste dall'art. 3 del decreto-legge 27 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967 — quale componente supplente, l'ispettore generale dott. Alessandro Rapino, in sostituzione del dott. Enrico Gambelli.

(10891)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera per la valorizzazione della Sila

Con decreto ministeriale 25 settembre 1968, n. 6418/4322, registrato alla Corte dei conti in data 11 ottobre 1968, registro n. 15 Agricoltura, foglio n. 292, è stata definitivamente riliquidata — ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156 — in L. 50.129.102 (lire cinquantamilionicentoventinovemilacentodue) l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Cutro (Catanzaro), della superficie di ettari 870.85.16 nei confronti della ditta BARRACCO Giovanni fu Luigi, e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila in forza del decreto presidenziale 25 luglio 1950, n. 509, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 170 del 27 luglio 1950 (supplemento ordinario).

Detta somma viene corrisposta — al netto dell'importo, arrotondato, di L. 49.575.000, già complessivamente liquidato con i decreti ministeriali 10 novembre 1958, n. 4739/2643, e 18 luglio 1960, n. 6087/3991 (*Gazzetta Ufficiale* n. 311 del 27 dicembre 1958, e n. 291 del 28 novembre 1960) — nella misura di L. 554.102.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 488.952 (lire quattrocentottantottomilanovecentocinquantadue).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.035.000 (lire unmilionetrentacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 30 maggio 1968.

Roma, addì 25 ottobre 1968

p. *Il Ministro*: SCARANTINO

(10334)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi di diplomi originali di laurea

Il dott. Luigi Antonio Bruni, nato a Domanico (Cosenza) il 6 ottobre 1919, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciatogli dall'Università di Roma il 3 gennaio 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

Il dott. Mario Ghio, nato a Torino il 1° luglio 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in ingegneria civile (sottosezione edile), rilasciatogli dall'Università di Roma il 25 febbraio 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(10837)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento di giocattoli pirici

I giocattoli pirici, denominati « Dischetti accensibili per pistola giocattolo », « Bengalini », « Petardini da ballo », « Bastoncini scoppio », « Mitraglietta », « Razzetto Mignon » e « Miccetta per cannoncino giocattolo », fabbricati dalla Societé Pyragric di Rillieux (Francia), sono riconosciuti, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritti nella categoria V dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(11100)

Autorizzazione al comune di Pagliara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1968, il comune di Pagliara (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11062)

Autorizzazione al comune di Zimella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1968, il comune di Zimella (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.224.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11044)

Autorizzazione al comune di Concamarise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1968, il comune di Concamarise (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.263.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11047)

Autorizzazione al comune di Vescovana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1968, il comune di Vescovana (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.443.035, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11048)

Autorizzazione al comune di Amendolara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1968, il comune di Amendolara (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.049.575, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11049)

Autorizzazione al comune di Agira ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1968, il comune di Agira (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 113.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11076)

Autorizzazione al comune di Monteforte d'Alpone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1968, il comune di Monteforte d'Alpone (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.275.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11045)

Autorizzazione al comune di Mezzane di Sotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1968, il comune di Mezzane di Sotto (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.933.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11046)

Autorizzazione al comune di Cassano Jonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1968, il comune di Cassano Jonio (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 216.102.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11050)

Autorizzazione al comune di Castiglione Cosentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1968, il comune di Castiglione Cosentino (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.981.775, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11051)

Autorizzazione al comune di San Giovanni in Fiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1968, il comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 258.661.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11052)

Autorizzazione al comune di San Martino di Finita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1968, il comune di San Martino di Finita (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.898.730, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11053)

Autorizzazione al comune di Pantelleria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1968, il comune di Pantelleria (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 272.927.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11054)

Autorizzazione al comune di San Cipirello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1968, il comune di San Cipirello (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.451.453, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11055)

Autorizzazione al comune di Motta Camastra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1968, il comune di Motta Camastra (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.259.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11056)

Autorizzazione al comune di Tremestieri Etneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1968, il comune di Tremestieri Etneo (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.047.671, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11057)

Autorizzazione al comune di Belluno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1968, il comune di Belluno viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 134.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11058)

Autorizzazione al comune di Matera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1968, il comune di Matera viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 769.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11059)

Autorizzazione al comune di Capo d'Orlando ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1968, il comune di Capo d'Orlando (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.650.602, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11077)

Autorizzazione al comune di Oliveri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1968, il comune di Oliveri (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.445.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11078)

Autorizzazione al comune di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1968, il comune di Bari viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 6.274.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11061)

Autorizzazione al comune di Villa Celiera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1968, il comune di Villa Celiera (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.163.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(11060)

Autorizzazione al comune di Roccavaldina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1968, il comune di Roccavaldina (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 18.149.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11079)

Autorizzazione al comune di Motta Sant'Anastasia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1968, il comune di Motta Sant'Anastasia (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.289.432, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11075)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 227

Corso dei cambi del 26 novembre 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,95	624,10	624,07	624,25	624 —	623,95	624,25	624,25	623,95	624,20
$ Can.	581,50	581,35	581,50	581,50	581,25	581,50	581,40	581,50	581,50	581,50
Fr Sv.	145,14	145,22	145,25	145,24	145,05	145,15	145,23	145,24	145,14	145,22
Kr. D.	83,02	83,05	83,10	83,16	82,90	83,05	83,15	83,16	83,02	83,05
Kr N.	87,37	87,37	87,44	87,40	87,30	87,38	87,39	87,40	87,37	87,35
Kr. Sv.	120,59	120,59	120,60	120.65	120,45	120,58	120,645	120,65	120,59	120,59
Fol	172,80	172,60	172,40	172,525	172,20	172,90	172,55	172.525	172,80	172,65
Fr. B	12,44	12,43	12,4550	12,44375	12,40	12,44	12,445	12,44375	12,44	12,44
Franco francese	125,90	125,90	126 —	126 —	125,90	125,90	126,05	126 —	125,90	125,95
Lst.	1487,30	1488,75	1489,10	1489,35	1488,25	1487,30	1489,50	1489,35	1487,30	1488,75
Dm. occ.	157,15	156,85	156,94	156,87	156,70	157,15	156,84	156,87	157,15	156,85
Scell. Austr.	24,19	24,13	24,1350	24,1690	24,10	24,13	24,14	24,1690	24,13	24,13
Escudo Port.	21,80	21,78	21,785	21,81	21,70	21,04	21,80	21,81	21,80	21,79
Peseta Sp.	8,95	8,95	8,95	8,9580	8,95	8,94	8,9625	8,9580	8,95	8,95

Media dei titoli del 26 novembre 1968

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	106,125
Redimibile 3,50 % 1934	100,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,80
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,20
Id. 5 % (Città di Trieste)	97 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,95
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	101,175
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,55
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 novembre 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,25
1 Dollaro canadese	581,45
1 Franco svizzero	145,235
1 Corona danese	83,155
1 Corona norvegese	87,395
1 Corona svedese	120,647
1 Fiorino olandese	172,537
1 Franco belga	12,444
1 Franco francese	126.025
1 Lira sterlina	1489,425
1 Marco germanico	156,855
1 Scellino austriaco	24,139
1 Escudo Port.	21,805
1 Peseta Sp.	8,96

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Concorso per l'assunzione di quattrocento operai qualificati, tra ex militari tecnici specializzati, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

In applicazione della convenzione in data 10 marzo 1960, e successive modificazioni, stipulata con il Ministero della difesa ai sensi dell'art. 6 della legge 26 marzo 1958, n. 425, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ha fissato un ulteriore contingente di quattrocento posti da mettere a concorso — tra le tre forze armate — per l'assunzione post congedo di militari tecnici specializzati nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I posti di cui trattasi sono ripartiti nei seguenti mestieri di operaio qualificato ferroviario:

Aggiustatore meccanico	n. 190
Elettromeccanico	» 105
Aggiustatore motorista	» 50
Lamiera-pannellista	» 20
Falegname	» 10
Tornitore meccanico	» 10
Saldatore	» 15
Totale	n. 400

Qualora per taluni dei mestieri suindicati non si coprano, in tutto o in parte, i posti messi a concorso, subentreranno nell'assunzione i candidati classificati dopo i vincitori in altre graduatorie, precedendo all'assorbimento degli idonei compresi nelle graduatorie medesime e secondo l'ordine appresso indicato:

Aggiustatore meccanico
Elettromeccanico
Aggiustatore motorista
Lamierista-pannellista
Falegname
Tornitore meccanico
Saldatore

Possono concorrere a dette assunzioni gli ex militari tecnici specializzati, che siano stati arruolati dalla autorità militare a seguito di pubblici concorsi effettuati in base a leggi ed a regolamenti vigenti e che abbiano compiuto almeno diciotto mesi di effettivo servizio militare in qualità di specializzati, nello stesso unico mestiere fra quelli sopra indicati e nel quinquennio precedente la data di pubblicazione del presente « Comunicato » nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Inoltre, gli aspiranti non debbono aver superato il 30° anno di età all'atto della presentazione della domanda (salvo gli aumenti di legge) e debbono essere in possesso del titolo di studio minimo prescritto per la qualifica (licenza elementare superiore), nonchè degli altri requisiti richiesti dallo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e dalle altre norme riguardanti l'azienda stessa.

E' in facoltà della predetta azienda di subordinare ad un « colloquio » o ad una prova pratica di lavoro l'inserimento degli aspiranti nelle graduatorie di merito.

I vincitori del concorso saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore; il trattamento economico avrà inizio dalla data dell'effettiva assunzione in servizio ferroviario.

Gli aspiranti dovranno far pervenire alle sottonotate autorità militari, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente « Comunicato » nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda, in carta legale e redatta in conformità al modello allegato, indirizzata alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale - concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa:

ex militare dell'Esercito:

ai distretti militari;

ex militari della Marina:

Centro di mobilitazione Marina militare presso i comandi in capo di dipartimento militare marittimo o comandi militari marittimi autonomi;

ex militari dell'Aeronautica:

Comandi di regione aerea - Ufficio coordinamento e personale - Sezione mobilitazione e personale in congedo.

La data di ricezione, che sarà quella apposta sulle domande dalle predette autorità militari, farà fede a tutti gli effetti di legge.

Gli aspiranti devono possedere sana e robusta costituzione, nonchè gli specifici requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni inerenti alla qualifica di operaio qualificato.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti borbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Gli aspiranti devono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali prescritti nella tabella relativa alle visite di ammissione annessa al decreto ministeriale 3 gennaio 1966, n. 12:

Acutezza visiva di 14/10 complessivamente; è ammessa correzione con lenti sferiche + 4D — 5D purchè la differenza di refrazione fra i due occhi non sia superiore a 3 diottrie e con lenti cilindriche, per eventuale astigmatismo, purchè efficare e tollerata.

Per gli aspiranti al mestiere di saldatore non è ammessa correzione con lenti;

Campo visivo normale;

Senso cromatico soddisfacente per gli aspiranti al mestiere di elettromeccanico;

Udito: percezione della voce afona alla distanza di m. 8 complessivamente e a non meno di m. 2 dall'orecchio peggiore;

Statura non inferiore a metri 1,50.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali verrà disposto solo nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura di sanitari dell'azienda.

L'esito dell'accertamento stesso verrà notificato agli interessati a mezzo mod. San. 6; in caso di inidoneità gli interessati potranno chiedere una visita di appello e a tal fine, entro dieci giorni dalla notifica, dovranno far pervenire apposita domanda in carta legale, corredata da certificato medico, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale - Concorsi), Roma: piazza della Croce Rossa, 1.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita di appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti o che, sottoposti a tale visita con esito negativo, risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di un valido documento di identità personale.

L'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume ovviamente alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da tardiva o mancata segnalazione del cambiamento del recapito stesso, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici.

E' fatto, pertanto, obbligo agli aspiranti di comunicare tempestivamente le variazioni del proprio recapito, diversamente andranno incontro al provvedimento di decadenza che sarà adottato in conseguenza di tale inosservanza.

(Schema di domanda, da redigere su carta legale e da inoltrare tramite le autorità militari competenti)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (Concorsi) - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . nato il (2) . . . . a . . . . . (prov. . . . .), presa conoscenza del « Comunicato » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica in data . . . ., riguardante l'assunzione in servizio ferroviario di quattrocento operai qualificati fra candidati ex militari tecnici specializzati, chiede di concorrere alla detta assunzione dichiarando di accettare tutte le condizioni per essa prevista.

Con la presente dichiara inoltre:

di essere stato arruolato dall'autorità militare, a seguito di pubblico concorso, nel . (indicare la forza armata di appartenenza: Esercito, Marina, Aeronautica) . . in data . . . .,

di essere specializzato nella categoria di . . . . . (indicare la specializzazione militare posseduta) . . . . dal . .,

di aver prestato servizio nella detta specializzazione nei seguenti periodi: dal . . al . , dal . . al . ., ecc.;

di possedere il titolo di studio di . . . (indicare quale) . conseguito presso la scuola . (indicare il nome della scuola, precisando se statale, o legalmente riconosciuta) ., in data .,

di essere stato congedato dalle armi in data .

e di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti per l'ammissione in impiego pubblico.

Allega i seguenti documenti (3):

. . . .

. . . .

In caso di assunzione è disposto a raggiungere qualsiasi sede di servizio, anche se in linea subordinata chiede di essere, possibilmente, destinato ad una delle seguenti città (specificare in ordine di preferenza tre sedi desiderate).

Chiede, infine, che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni successive:

(Indirizzo) . . . .

Data . . . .

(Firma) . . . . . .

---

(1) Cognome e nome (scrivere a macchina o stampatello).

(2) Per godere dell'eventuale elevamento del limite di 30 anni di età, indicare i titoli posseduti (coniugato, numero dei figli ecc.).

(3) Certificato di famiglia, per i coniugati; certificato dell'Opera di previdenza ferrovie dello Stato, per gli ex militari orfani dei ferrovieri già assistiti dall'Opera di previdenza stessa.

(11195)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina a sette posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della lingua e letteratura inglese.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduta la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Veduto il decreto ministeriale 1° dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1967, registro n. 22, foglio n. 258, con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina a sette posti di ispettore centrale di 2ª classe (ex coeff. 580), per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e profesisonale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della lingua e letteratura inglese;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse è costituita come segue:

Zanco prof. Aurelio, ordinario di lingua e letteratura inglese presso la facoltà di economia e commercio, Università di Pisa, presidente;

Baldi prof. Sergio, ordinario di lingua e letteratura inglese presso la facoltà di lettere, Università di Firenze;

Sanna prof. Vittoria, straordinaria di lingua e letteratura inglese presso la facoltà di magistero, Università di Cagliari;

Tedeschi prof. Vittoria, ispettore centrale di 1ª classe;

Altavista dott. Tommaso, direttore di divisione.

Le funzioni di segretario della commissione saranno disimpegnate dalla dott.ssa Giovansanti Mirella, direttore di sezione nel Ministero.

La spesa relativa, che, in via presuntiva, è accertata in L. 90.000, graverà sul capitolo 1094 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1968.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 giugno 1968

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *settembre* 1968
Registro n. 68 *Pubblica istruzione, foglio n.* 375

(10869)

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina a tre posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della filosofia, pedagogia, psicologia e storia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduta la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Veduto il decreto ministeriale 1° dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1967, registro n. 22, foglio n. 258, con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina a tre posti di ispettore centrale di 2ª classe (coefficiente 580) per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della filosofia, pedagogia, psicologia e storia;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse è costituita come segue:

Sciacca prof. Michele, ordinario di filosofia teoretica presso la facoltà di lettere, Università di Genova, presidente;

Santonastaso prof. Giuseppe, ordinario di storia e dottrine politiche presso la facoltà di lettere, Università di Napoli;

Giunta prof. Francesco, ordinario di storia medioevale presso la facoltà di lettere, Università di Palermo;

Giugni prof. Guido, ispettore centrale di 1ª classe;

Lo Gatto dott. Carlo, ispettore generale.

Le funzioni di segretario della commissione saranno disimpegnate dal dott. Francesco Biancofiore, direttore di sezione nel Ministero

La spesa relativa, che, in via presuntiva, è accertata in L. 400.000 (quattrocentomila) graverà sul capitolo 1094 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1968.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 maggio 1968

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *settembre* 1968
Registro n. 68 *Pubblica istruzione, foglio n.* 299

(10871)

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina a un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della lingua e letteratura spagnola.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduta la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Veduto il decreto ministeriale 1° dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1967, registro n. 22, foglio n. 258, con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe (ex coeff. 580) per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della lingua e letteratura spagnola;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse è costituita come segue:

Bertini prof. Giovanni Maria, ordinario di lingua e letteratura spagnola presso la facoltà di magistero, Università di Torino, presidente;

Meregalli prof. Franco, ordinario di lingua e letteratura spagnola presso la facoltà di lingue e letterature straniere, Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia;

Macri prof. Oreste, ordinario di lingua e letteratura spagnola presso la facoltà di magistero, Università di Firenze;

Palumbo prof. Carmelo, ispettore centrale di 1ª classe;

Marcelloni dott. Giuseppe, ispettore generale.

Le funzioni di segretario della commissione saranno disimpegnate dalla dott.ssa Giovansanti Mirella, direttore di sezione nel Ministero.

La spesa relativa, che, in via presuntiva, è accertata in L. 90.000, graverà sul capitolo 1094 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1968.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 giugno 1968

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *settembre* 1968
Registro n. 68 *Pubblica istruzione, foglio n.* 373

(10872)

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina a un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della agronomia e coltivazione negli istituti tecnici.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduta la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Veduto il decreto ministeriale 1° dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1967, registro n. 22, foglio n. 258, con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe (coeff. 580) per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento di agronomia e coltivazione negli istituti tecnici;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse è costituita come segue:

Angelini prof. Francesco, ordinario di agronomia generale e coltivazioni erbacee presso la facoltà di agraria, Università di Napoli, presidente;

Gasparini prof. Marino, ordinario di agronomia generale e coltivazioni erbacee presso la facoltà di agraria, Università di Firenze;

Bonciarelli prof. Francesco, ordinario di agronomia generale e coltivazioni erbacee presso la facoltà di agraria, Università di Perugia;

Diffidenti prof. Ernesto, ispettore centrale di 1ª classe;

Caruso dott. Emanuele, direttore di divisione.

Le funzioni di segretario della commissione saranno disimpegnate dalla dott.ssa Giovansanti Mirella, direttore di sezione nel Ministero.

La spesa relativa, che, in via presuntiva, è accertata in L. 100.000, graverà sul capitolo 1094 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1968.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 giugno 1968

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *settembre* 1968
Registro n. 68 *Pubblica istruzione, foglio n.* 374

(10870)

Seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale per i laureati nella sessione autunnale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

Veduto il regolamento sugli esami di Stato, approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 novembre 1957, modificato con decreti ministeriali 10 gennaio 1958, 2 marzo 1959, 3 dicembre 1962, 6 maggio 1963 e 10 settembre 1966 pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1958; n. 57 del 7 marzo 1959; n. 46 del 18 febbraio 1963; n. 273 del 18 ottobre 1963 e n. 142 del 9 giugno 1967;

Veduta la legge 2 aprile 1958, n. 323;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle università e negli istituti superiori approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

Veduto l'ordinamento didattico universitario, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta l'ordinanza 18 novembre 1967, concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale;

Ordina:

Art. 1.

L'art. 1, secondo comma, dell'ordinanza 18 novembre 1967, è sostituito dal seguente:

Alla seconda sessione di esami di Stato potranno presentarsi i laureati in appelli riferiti all'anno accademico 1966-67 e precedenti; i laureati nella sessione estiva dell'anno accademico 1967-68 nonchè i laureati della sessione autunnale purchè conseguano il titolo accademico entro il 30 ottobre 1968.

Art. 2.

L'art. 5 dell'ordinanza 18 novembre 1967, è integrato nel senso qui appresso indicato.

I candidati che conseguiranno il titolo accademico nella sessione autunnale e che intendano presentarsi all'esame di Stato nella seconda sessione sono tenuti a presentare la domanda entro il 14 ottobre 1968, con l'osservanza delle mede-

sime modalità stabilite dalla precitata ordinanza per tutti gli altri candidati. Essi, tuttavia, dovranno allegare alla domanda un certificato dal quale risulti che hanno presentato domanda di partecipazione agli esami di laurea indetti per la sessione autunnale. La loro ammissione agli esami, rimane però, condizionata al conseguimento del titolo accademico entro il 30 ottobre 1968; titolo che, in originale o copia notarile, dovranno presentare prima dell'inizio delle prove, con le eccezioni previste dall'art. 4 dell'ordinanza 18 novembre 1967.

Roma, addì 21 settembre 1968

Il Ministro: SCAGLIA

(10976)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Nomina della commissione esaminatrice del pubblico concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, a cinque posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il proprio decreto in data 2 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1968, registro n. 6 Sanità, foglio n. 22, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica a cinque posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici dell'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse è composta come segue:

Maggi dott. Roberto, capo ufficio (ex coeff. 500) nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità, presidente;

Orfei prof. Zeffirino, ricercatore (ex coeff. 500) nel ruolo della carriera direttiva del laboratorio di veterinaria dell'istituto predetto;

Iorio prof. Maria Ada, ricercatore (ex coeff. 500) nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica terapeutica dell'istituto predetto;

Longinotti prof. Luigi, ricercatore (ex coeff. 500) nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica biologica dell'istituto predetto;

Villa dott. Lorenzo, ricercatore aggiunto (ex coeff. 402) nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di microbiologia dell'istituto predetto;

E' nominata membro supplente la professoressa Borra Basi Ines, ricercatore aggiunto (ex coeff. 402) nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica biologica dell'istituto predetto;

Esercita le funzioni di segretario il dott. Giorgio Pessione, consigliere di 2ª classe (ex coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

La spesa presuntiva di L. 255.000 graverà sul capitolo 1322 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1968 Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 settembre 1968

Il Ministro: ZELIOLI LANZINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1968
Registro n. 115, foglio n. 63

(10878)

MINISTERO DELLA SANITA

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione ed elevazione dei posti da tre a sei del concorso per esami a tre posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ministeriale in data 30 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1968, registro n. 7, foglio n. 11, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 29 agosto 1968, con il quale è stato bandito un concorso per esami a tre posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità;

Considerato che nel ruolo della carriera di concetto dei ragionieri si sono resi disponibili, alla data odierna, altri tre posti;

Ritenuta l'opportunità di elevare a sei i posti messi a concorso con il decreto ministeriale 30 aprile 1968;

Considerata l'opportunità di riaprire i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di che trattasi;

Decreta:

Art. 1.

I posti messi a concorso con il decreto ministeriale 30 aprile 1968, nella qualifica iniziale del ruolo della carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità, sono elevati da tre a sei.

Art. 2.

I termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso in epigrafe sono riaperti per giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Rimangono valide le domande già prodotte nei precedenti termini.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, quindi, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1º ottobre 1968

Il Ministro: ZELIOLI LANZINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1968
Registro n. 11, foglio n. 231

(10925)

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione ed elevazione dei posti da cinque a sette del concorso per esami a cinque posti di segretario tecnico di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ministeriale in data 30 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1968, registro n. 7, foglio n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 30 agosto 1968, con il quale è stato bandito un concorso per esami a cinque posti di segretario tecnico di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità;

Considerato che nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici si sono resi disponibili, alla data odierna, altri due posti;

Ritenuta l'opportunità di elevare a sette i posti messi a concorso con il decreto ministeriale 30 aprile 1968;

Considerata l'opportunità di riaprire i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di che trattasi;

Decreta:

Art. 1.

I posti messi a concorso con il decreto ministeriale 30 aprile 1968, nella qualifica iniziale del ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità, sono elevati da cinque a sette.

Art. 2.

I termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso in epigrafe sono riaperti per giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Rimangono valide le domande già prodotte nei precedenti termini.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, quindi, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1968

Il Ministro: ZELIOLI LANZINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *novembre* 1968
Registro n. 11, *foglio n.* 232

(10926)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso a seicento posti di operaio dello Stato di 3ª e 5ª categoria, in prova, per la qualifica di mestiere di « elettricista circuitista elettrico ».

Si da notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 42ª del 25 ottobre 1968, è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 29 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1968, registro n. 41 Difesa, foglio n. 28, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a seicento posti di operaio dello Stato di 3ª e 5ª categoria, indetto con decreto ministeriale 15 febbraio 1964, per la qualifica di mestiere di « elettricista circuitista elettrico » (tre posti).

(10922)

REGIONI

REGIONE SARDA

LEGGE REGIONALE 8 novembre 1968, n. **45.**

Modifica alla legge regionale 19 dicembre 1959, n. 20, sulla disciplina della indagine, ricerca e coltivazione degli idrocarburi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 13 *novembre* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 19 dicembre 1959, n. 20, è sostituito dal seguente:

« L'autorizzazione di indagine, il permesso di ricerca e la concessione di coltivazione, sono accordati, con decreto dello Assessore regionale all'industria e commercio, previa determinazione ed approvazione del programma di lavoro, a cittadini italiani o a società legalmente costituite, aventi sede sociale in Italia, e, a condizioni di reciprocità, a cittadini dei paesi aderenti alla Comunità economica europea ed a società ivi legalmente costituite, nonchè a cittadini di paesi terzi e a società ivi legalmente costituite, che ne facciano richiesta ed abbiano capacità tecnica ed economica adeguate ».

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 8 novembre 1968

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 8 novembre 1968, n. **46.**

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1968.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 13 *novembre* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

Cap. 27101. — Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative . . . L 50.000.000

In aumento

Cap. 17130. — Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative . . L. 50.000.000

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 8 novembre 1968

DEL RIO

(11197)

LEGGE REGIONALE 18 novembre 1968, n. **47.**

Interventi per le zone industriali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 20 *novembre* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E istituito presso uno o più istituti di credito un fondo per la concessione, a favore dei consorzi delle zone industriali riconosciute in Sardegna a sensi della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, di mutui per la copertura delle spese o quote di spese a carico dei consorzi stessi, relative all'acquisizione di aree destinate agli insediamenti industriali e alle relative infrastrutture, secondo le previsioni dei piani regolatori o dei piani tecnico-economici di cui al successivo art. 9, nonchè alla costruzione di rustici industriali.

Art. 2.

La concessione dei mutui è disposta con decreto del Presidente della giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria e commercio di concerto con l'Assessore alle finanze, previa conforme deliberazione della giunta medesima.

Art. 3.

I mutui accordati a sensi degli articoli precedenti sono gravati dell'interesse del 2,5 per cento, comprensivo di ogni onere e spesa comunque riferiti all'operazione, e restituiti in venti

rate semestrali costanti, comprensive di capitale e interesse, a decorrere dal 1° gennaio successivo al secondo anno dall'erogazione. L'interesse è dovuto anche per il periodo di preammortamento.

Art. 4.

La domanda per l'ottenimento del mutuo deve essere presentata all'Assessorato regionale all'industria e commercio unitamente alla relazione illustrativa delle finalità cui l'operazione è destinata. L'istruttoria tecnica è demandata agli istituti gestori del fondo.

Art. 5.

Per la gestione del fondo di cui all'art. 1 saranno stipulate apposite convenzioni tra l'amministrazione regionale, rappresentata dall'Assessore alle finanze, e gli istituti di credito interessati.

Art. 6.

Ai consorzi di cui al precedente art. 1 l'amministrazione regionale può affidare il compito di eseguire, sviluppare e gestire le opere di attrezzatura delle zone, quali gli allacciamenti stradali e ferroviari, gli impianti di approvvigionamento e distribuzione di acque e di energia per uso industriale e di illuminazione e le fognatura, la sistemazione dei terreni destinati tanto agli insediamenti industriali quanto alle infrastrutture, nonchè tutte le opere di interesse generale idonee a favorire la localizzazione industriale.

Art. 7.

Le opere occorrenti per l'attuazione delle iniziative di cui al precedente articolo, anche agli effetti dell'acquisizione delle aree da rivendere o cedere in locazione per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali e di pertinenze connesse, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, quando ai finanziamenti relativi partecipi l'amministrazione regionale secondo le norme della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, e successive integrazioni e modificazioni, nonchè della presente legge.

Art. 8.

Ai fini dell'acquisizione delle aree i consorzi ricorrono di norma alle procedure di esproprio secondo le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n 2359, dell'art. 31, quarto comma, della legge 26 giugno 1965, n. 717, e del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1562.

Art. 9.

Ciascun consorzio provvede a redigere un « Piano tecnico-economico » che dovrà essere approvato con decreto del Presidente della giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria e commercio di concerto con l'assessore ai lavori pubblici e con l'Assessore alla rinascita, previo parere favorevole espresso dal comitato regionale consultivo per l'industria e dal comitato tecnico regionale dei lavori pubblici.

Il « Piano tecnico-economico » dovrà contenere tutte le indicazioni relative ai criteri di individuazione della zona, ai suoi caratteri demografici, sociali ed economici di base, alle prospettive di sfruttamento delle materie prime locali, alle possibilità di insediamenti industriali, nonchè alla necessaria infrastrutturazione viaria, elettrica, idrica, fognaria e di abilitazioni per lavoratori.

Art. 10.

Le singole opere predisposte dal consorzio che si riferiscono alla presente legge sono preventivamente approvate dalla giunta regionale.

Art. 11.

Dall'entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione, nei confronti dei consorzi per le aree e nuclei di industrializzazione e per le opere industriali di interesse regionale, le provvidenze disposte dalla legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, per la acquisizione dei terreni.

Art. 12.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concorrere nelle spese per l'organizzazione e il funzionamento dei consorzi per le zone industriali riconosciute ai sensi della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, sulla base dei bilanci preventivi deliberati annualmente dai consorzi medesimi.

Il concorso nelle spese sarà accordato con le modalità e nei limiti del primo comma dell'art. 11 della legge regionale anzidetta.

Art. 13.

Per la costituzione del fondo di cui al precedente art. 1 è autorizzata, per l'anno finanziario 1968, la spesa di L. 450.000.000.

A tal fine è istituito, negli stati di previsione della spesa, il capitolo 26743, con la denominazione « Costituzione del fondo per la concessione di mutui per la copertura di spese o quote di spesa a carico dei consorzi delle zone industriali » e con lo stanziamento di L. 450.000.000 tratti dalla riduzione, per un uguale importo, dello stanziamento del capitolo 27101 dello stesso stato di previsione.

Il capitolo 26721 dello stesso stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1968 è soppresso.

Ai successivi incrementi del fondo, fissati in ragione di L. 450.000.000 per ciascuno degli anni finanziari dal 1969 al 1973, si farà fronte con una corrispondente quota del maggior gettito annuo delle imposte di fabbricazione, derivante dal loro naturale incremento.

Art. 14.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1968 è istituito il capitolo 16721 con la denominazione « Contributi ai consorzi per le zone industriali per l'organizzazione e il funzionamento » e con lo stanziamento di L. 50.000.000 tratti dalla riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo 27101 dello stesso stato di previsione.

Le spese per l'attuazione del precedente art. 12 fanno carico al suddetto capitolo 16721 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Al maggior onere derivante negli anni futuri dall'attuazione del precedente art. 12 si farà fronte con una corrispondente quota del maggior gettito annuo delle imposte di fabbricazione, derivante dal loro naturale incremento.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 18 novembre 1968

DEL RIO

(11198)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.